

Ordinanza sulla statistica del commercio esterno

del 12 ottobre 2011 (Stato 1° gennaio 2016)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 15 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986¹ sulla tariffa delle dogane;

visto l'articolo 5 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992² sulla statistica federale; vista la Convenzione internazionale del 14 dicembre 1928³ concernente le statistiche economiche, emendata il 9 dicembre 1948;

visto l'articolo 3 della Convenzione internazionale del 14 giugno 1983⁴ sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci;

visto l'articolo 2 dell'Accordo del 26 ottobre 2004⁵ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico,

ordina:

Art. 1 Scopo

¹ La statistica del commercio esterno fornisce informazioni in particolare su:

- a. importazione, esportazione e transito di merci, suddivisi secondo prodotti e Paesi;
- b. modi di trasporto utilizzati per l'importazione, l'esportazione e il transito;
- c.⁶ importazione ed esportazione di merci, suddivise secondo le caratteristiche delle imprese;
- d. valuta di fatturazione delle merci importate ed esportate.

² Essa è parte integrante delle statistiche economiche elaborate dalla Confederazione, in particolare della contabilità nazionale, della bilancia dei pagamenti e delle statistiche destinate all'Unione europea (EUROSTAT).

Art. 2 Competenza

La statistica del commercio esterno è elaborata dalla Direzione generale delle dogane (DGD).

RU 2011 4731

¹ RS 632.10

² RS 431.01

³ RS 0.632.14

⁴ RS 0.632.11

⁵ RS 0.431.026.81

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3705).

Art. 3 Basi

¹ La statistica del commercio esterno si fonda sulle dichiarazioni doganali.

² Se i dati della dichiarazione doganale non permettono di elaborare la statistica a causa delle semplificazioni nella procedura d'imposizione doganale, della forma della dichiarazione o della natura della merce, la DGD può chiedere alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione di fornire i dati necessari.

Art. 4 Correzione di dati

¹ La DGD registra nella statistica le correzioni apportate alle dichiarazioni doganali.

² Essa rettifica i dati statistici errati.

Art. 5 Contenuto delle dichiarazioni doganali

¹ Le dichiarazioni doganali scritte devono essere firmate dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

² Fatte salve le semplificazioni nella procedura d'imposizione doganale previste all'articolo 42 della legge del 18 marzo 2005⁷ sulle dogane, le dichiarazioni doganali devono contenere i dati prescritti dagli articoli 6–12.

³ Il Dipartimento federale delle finanze può richiedere indicazioni supplementari, se necessarie per elaborare la statistica. Queste indicazioni devono essere pubblicate nella tariffa delle dogane.

Art. 6⁸ Destinatario, importatore, esportatore

¹ La dichiarazione doganale d'importazione deve contenere il nome del destinatario, il numero d'identificazione dell'impresa, il suo indirizzo con il numero postale di avviamento e, se il destinatario e l'importatore non sono la stessa persona, il nome, il numero d'identificazione dell'impresa e l'indirizzo dell'importatore. È considerata destinatario la persona fisica o giuridica domiciliata nel territorio doganale svizzero alla quale è consegnata la merce. È considerato importatore colui che introduce o fa introdurre per proprio conto la merce nel territorio doganale svizzero.

² La dichiarazione doganale d'esportazione deve contenere il nome dell'esportatore, il numero d'identificazione dell'impresa e il suo indirizzo con il numero postale di avviamento. È considerato esportatore colui che spedisce o fa spedire all'estero la merce per proprio conto o per conto dell'acquirente domiciliato all'estero.

Art. 7 Designazione della merce

La dichiarazione doganale d'importazione o d'esportazione deve indicare una designazione tecnica o commerciale della merce per quanto possibile precisa (nome usuale) e la corrispondente voce della tariffa delle dogane.

⁷ RS 631.0

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3705).

Art. 8 Quantità della merce

¹ La dichiarazione doganale d'importazione o d'esportazione deve indicare la massa lorda (peso lordo), la massa netta (peso effettivo) e le altre unità pertinenti, salvo disposizioni contrarie della tariffa delle dogane.

² La dichiarazione doganale per il transito deve indicare unicamente la massa lorda; per gli animali vivi imposti secondo il numero di capi, unicamente il numero.

Art. 9 Valore della merce

¹ La dichiarazione doganale deve indicare il valore statistico della merce in franchi svizzeri (valore franco frontiera svizzera). Tale valore corrisponde al prezzo fatturato, tenuto conto degli aumenti e delle deduzioni di cui al capoverso 3.

² Se una merce è importata o esportata senza essere stata fatturata o se l'importo fatturato non coincide con il valore effettivo, il valore corrisponde al prezzo che sarebbe fatturato a un terzo indipendente.

³ Le spese di trasporto e d'assicurazione nonché le altre spese fino al confine svizzero sono comprese nel valore dichiarato, mentre sono dedotti i ribassi e gli sconti (CIF all'importazione, FOB all'esportazione). Il dazio, le imposte o gli altri tributi riscossi in virtù della legislazione svizzera non sono inclusi nel valore dichiarato; all'esportazione essi sono aggiunti al valore, qualora non siano rimborsabili.

Art. 10 Paesi interessati

¹ La dichiarazione doganale deve indicare:

- a. all'importazione, il Paese d'origine e quello di spedizione;
- b. all'esportazione, il Paese di destinazione;
- c. nel transito, il Paese di spedizione e quello di destinazione.

² È considerato Paese d'origine quello nel quale la merce è stata interamente ottenuta oppure nel quale è stata effettuata l'ultima trasformazione sostanziale.

³ È considerato Paese di spedizione quello dal quale la merce è stata spedita verso il territorio doganale svizzero.

⁴ È considerato Paese di destinazione quello nel quale la merce è destinata a essere utilizzata, trasformata, perfezionata o lavorata in altro modo.

⁵ Nella dichiarazione doganale i Paesi devono essere indicati conformemente al repertorio pubblicato dalla DGD.

Art. 11 Modi di trasporto

¹ La dichiarazione doganale d'importazione o d'esportazione deve indicare il modo di trasporto utilizzato all'atto del passaggio del confine; la dichiarazione doganale per il transito, quello utilizzato per attraversare la Svizzera.

² Nel traffico stradale, aereo e per via d'acqua deve inoltre essere indicato il codice del Paese d'immatricolazione del mezzo di trasporto.

Art. 12 Valuta di fatturazione

La dichiarazione doganale d'importazione o d'esportazione deve indicare la valuta di fatturazione.

Art. 13 Controlli

La DGD può chiedere alle persone soggette all'obbligo di dichiarazione di produrre tutti i documenti che permettono di verificare l'esattezza delle informazioni fornite e può consultare i libri, i documenti commerciali e altri documenti nonché le banche dati.

Art. 14 Segreto d'ufficio

Tutte le persone incaricate di lavori statistici sono tenute a mantenere il segreto sui dati concernenti le persone fisiche o giuridiche di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della loro funzione.

Art. 15 Qualità

La DGD applica i criteri nazionali e internazionali in materia di qualità e valuta la qualità delle statistiche.

Art. 16 Pubblicazione dei risultati e prestazioni di servizi statistici

¹ La DGD pubblica i risultati della statistica del commercio esterno in una forma adeguata per gli utenti.

² Essa può raggruppare determinate cifre di una statistica se la loro pubblicazione particolareggiata potrebbe causare un pregiudizio grave a interessi svizzeri.

³ Essa può rinunciare al censimento statistico di quantità trascurabili di merci, sempre che tale misura non influenzi in modo sostanziale il valore informativo della statistica del commercio esterno e che nessun interesse economico generale vi si opponga.

⁴ Essa può effettuare rilevamenti speciali ed elaborare statistiche speciali.

Art. 17 Emolumenti

La DGD riscuote emolumenti per la pubblicazione dei risultati e le prestazioni di servizi statistici. Il loro importo è fissato nell'ordinanza del 25 giugno 2003⁹ sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione.

Art. 18 Esecuzione

La DGD è incaricata dell'esecuzione della presente ordinanza.

⁹ RS 431.09

Art. 19 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 5 dicembre 1988¹⁰ sulla statistica del commercio esterno è abrogata.

Art. 20 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

¹⁰ [RU 1988 2047, 2000 611, 2007 1469 all. 4 n. 19, 2008 1833 all. n. 1]

